

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 472 del 10 febbraio 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	x	
2 - Baiardini Paolo		x
3 - Bocci Gianpiero		x
4 - Bonaduce Giorgio	x	
5 - Bottini Lamberto	x	
6 - Brozzi Vannio	x	
7 - De Sio Alfredo		x
8 - Di Bartolo Federico	x	
9 - Donati Maurizio	x	
10 - Fasolo Marco	x	
11 - Finamonti Moreno	x	
12 - Girolamini Ada		x
13 - Gobbini Edoardo	x	
14 - Laffranco Pietro		x
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		x

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	x	
17 - Lorenzetti Maria Rita		x
18 - Melasecche Germini Enrico		x
19 - Modena Fiammetta		x
20 - Monelli Danilo	x	
21 - Pacioni Costantino	x	
22 - Renzetti Francesco		x
23 - Ripa Di Meana Carlo	x	
24 - Rosi Maurizio	x	
25 - Rossi Luciano		x
26 - Sebastiani Enrico		x
27 - Spadoni Urbani Ada		x
28 - Tippolotti Mauro	x	
29 - Vinti Stefano	x	
30 - Zaffini Francesco		x

PRESIDENTE:

Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI:


Marco FASOLO

ESTENSORE:

Susanna ROSSI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 12

DELIBERAZIONE N. 472 DEL 10 FEBBRAIO 2005

LEGGE REGIONALE - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 74 del 19.1.2005 concernente “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.1.2005 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 31.1.2005 (ATTO N. 2413);

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 2413/BIS);


VISTO l'emendamento presentato ed approvato;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento presentato, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 15 voti favorevoli e 1 di astensione espresso nei modi di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni dell'art. 4)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche; ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l. 218/2003."

Art. 2


(Modificazioni dell'art. 7)

1. Il comma 1, dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è



concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso."

Art. 3
(Integrazione dell'art. 9)

1. Al comma 1, dell'articolo 9 della l.r. 15/2004, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "all'articolo 7, comma 3 e".

L'ESTENSORE

Susanna Rossi

Susanna Rossi